

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 92 del 20.11.2018

OGGETTO Approvazione schema di convenzione per l'erogazione di servizi didattici di formazione musicale tra l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e la Soc. Coop. Servizi Culturali Valli di Non e Sole C.Eccher – anno 2019

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Dato atto che l'Unione dei Comuni intende assicurare a tutti i censiti dei Comuni aderenti la possibilità di usufruire del servizio didattico per l'apprendimento delle discipline musicali;

preso atto della proposta pervenuta dalla Coop. Servizi Culturali Valli di Non e Sole C.Eccher, in grado di soddisfare alla suddetta esigenza;

rilevato che la società è iscritta nell'apposito registro provinciale delle Scuole Musicali presso la Provincia Autonoma di Trento, previsto dall'art. 13 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12;

vista la delibera del Consiglio Comunale di Sarnonico n. 08 dd. 14.06.2018, che testualmente dispone:

- *“di esercitare, per le motivazioni espresse in premessa, il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1° gennaio 2019, essendo trascorso in quella data il periodo minimo dei cinque anni dalla costituzione dell'Unione avvenuta il 18 novembre 2013;*
- *di stabilire che dal 01 gennaio 2019 il Comune tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferiti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia; “*

vista la delibera del Consiglio Comunale di Malosco n. 07 dd. 21.06.2018, che testualmente dispone :

- *“di esercitare, per le motivazioni espresse in premessa, il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1° gennaio 2019, essendo trascorso in quella data il periodo minimo dei cinque anni dalla costituzione dell'Unione avvenuta il 18 novembre 2013;*
- *di stabilire che dal 01 gennaio 2019 il Comune tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferiti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia; “*

tenuto conto che, a seguito del recesso dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, i Comuni di Sarnonico e Malosco tornano titolari della competenza in materia e dato atto che la convenzione in parola riguarda i soli Comuni di Ronzone, Cavareno e Romeno;

visto lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Unione e detta società e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 di data 22.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto

dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione;

richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 22.03.2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2018-2020;

vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 29 dd. 19.04.2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi";

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 di data 02.05.2018.

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di convenzione per l'erogazione di servizi didattici tra l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e la Soc. Coop. Servizi Culturali Valli di Non e Sole C.Eccher, composto da n. 9 articoli, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale – anno 2019;
2. di dare atto che la convenzione in parola riguarda i soli Comuni di Ronzone, Cavareno e Romeno ;
3. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione come approvata al punto 1) del presente provvedimento;
4. di imputare la spesa di € 1.020,00 al capitolo 825 –Mis.Pr. 05.02 – P.F. 1.04.04.01.001 del bilancio di previsione in corso, pluriennale 2018-2020, il quale presenta adeguata disponibilità;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

